

Proposta di legge
Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015

Relazione illustrativa

Art. 1: si rende necessario, anche in previsione della stipula del contratto di concessione per la gestione del tpl su gomma nell'ATO regionale in corso di definizione e dei rinnovi dei contratti per i servizi ferroviari, allargare la platea dei soggetti incaricati ad espletare l'attività di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi commessi dagli utenti fruitori del servizio di tpl, al fine di potenziare le misure per il contrasto al fenomeno dell'utilizzazione del servizio di tpl senza idoneo titolo di viaggio, e quindi alla dispersione dei ricavi, e di migliorare la sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto.

Art. 2: il vigente art. 21, comma 2, lettera d ter) della l.r. 32/2002 consente alla Regione di erogare un finanziamento ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali. In particolare, nel caso di lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni straordinaria, si interviene nel periodo intercorrente tra l'inizio della Cassa integrazione e l'effettiva erogazione dell'ammortizzatore sociale da parte dell' INPS. La modifica proposta estende gli interventi di carattere finanziario della Regione e si configura come misura di sostegno nei confronti dei lavoratori dipendenti da imprese che si trovino in situazioni di difficoltà. La finalità è pertanto quella di prevenire la disoccupazione e non disperdere le competenze acquisite dai lavoratori nei vari settori professionali.

Art. 3: la modifica dell'articolo 41 della l.r. 21/2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) concerne il comma 4, relativamente al termine massimo del rimborso dell'anticipazione: Sinora il termine predetto era stabilito in 18 mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale. In attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria introdotta dal d. lgs. 118/2011, occorre allineare la previsione relativa alla restituzione dell'anticipazione, stabilendo il termine del 31 dicembre dell'anno in cui l'anticipazione è concessa.

Art. 4: si abroga una previsione che non ha portato all'utilizzo dello stanziamento nell'annualità prevista. L'intervento è riproposto in altro articolato legislativo di modifica al collegato alla legge di stabilità.

Art. 5: si fornisce copertura all'incremento di euro 120.000 dello stanziamento per l'anno 2016 riferito alla misura di prosecuzione delle iniziative finalizzate alla salvaguardia della laguna di Orbetello alla cessazione della gestione straordinaria, disciplinata dall'articolo 44 della legge finanziaria per l'anno 2013.

Art. 6: è necessario precedere per gli anni 2017 e 2018 allo stanziamento delle somme necessarie al concorso finanziario regionale per la realizzazione del sistema tangenziale di Lucca, già previsto dall'articolo 45 bis della l.r. 77/2012 per il 2015, per il quale sono già state impegnate le risorse necessarie al concorso finanziario regionale alla progettazione.

Art. 7: con la legge regionale 37/2015 la Regione era stata autorizzata ad erogare il contributo di autonoma sistemazione a quei nuclei familiari che a seguito dell'alluvione dell'ottobre 2011 avevano avuto la propria abitazione inagibile ad Aulla e Mulazzo. Poiché gli interventi di ricostruzione di tali abitazioni non sono ancora completati, si rende necessario consentire la erogazione per un ulteriore anno del predetto contributo, al fine di sostenere finanziariamente ed almeno in parte, le famiglie evacuate.

Art. 8: è opportuno un intervento di manutenzione dell'art. 46 della l.r. 77/2013 che lo renda coerente con la proposta di Programma regionale di sviluppo 2016-2020 presentata dalla Giunta al Consiglio regionale: poiché nella proposta di PRS si prevede, quale intervento a carattere ordinario, il sostegno della domanda delle famiglie per la frequenza delle scuole paritarie, è opportuno introdurre nell'art. 47 della l.r. 77/2013 la previsione che a partire dall'anno 2016 si provveda all'intervento in oggetto mediante gli strumenti di programmazione economica e finanziaria regionale, in attuazione del PRS.

Art. 9: si tratta di una disposizione volta a dare la necessaria copertura normativa all'appostamento sulle corrette missione e programma di uno stanziamento pari a euro 70.000 per l'anno 2016.

Art. 10 si provvede alla proroga del termine di 24 mesi previsto dall'articolo 70-novies, comma 2, della l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014) per la restituzione della somma anticipata dalla Regione al consorzio Ambiente Versilia, di seguito "CAV". L'articolo si compone di due commi: con il primo comma si dispone la proroga di dodici mesi per la restituzione della somma anticipata dalla Regione. Il termine originario scadeva il 31 dicembre 2016. Nel secondo comma si prevede che la proroga sia subordinata alla proroga, per il medesimo periodo, della polizza fideiussoria rilasciata dal CAV a garanzia della Regione o ad altra garanzia equipollente.

Art. 11: si tratta di una rimodulazione dello stanziamento per la misura di cui all'articolo 34 bis della legge finanziaria per il 2015, relativa alla realizzazione di un polo tecnologico e incubatore di imprese.

Art. 12: l'intervento normativo è rivolto a definire in modo più specifico l'ampiezza della portata della disposizione, inserendovi l'acquisizione al patrimonio pubblico anche degli immobili funzionalmente ad esso collegati in quanto strategici per l'attuazione delle attività di valorizzazione ed espositive previste dall'accordo di cui al comma 1. Ciò riguarda, in modo particolare, l'immobile denominato "Il Mulino" già attualmente nella disponibilità della Soprintendenza Archeologia che vi svolge attività di restauro. Tale immobile, che non risulta gravato da vincolo ai sensi del Codice dei Beni Culturali, non insiste nell'area archeologica in senso stretto ma è situato nelle immediate vicinanze in una localizzazione che si evidenzia come strategica per l'attuazione delle politiche ed attività di valorizzazione cui si riferisce l'Accordo stesso, ed in particolare, come sede di un centro espositivo e di valorizzazione.

Art. 13: L'art. 7 della l.r. 13/2015 (Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa) prevede che per l'anno 2015 la Regione possa concedere contributi alle agenzie accreditate, ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 2 della medesima legge. Per la prosecuzione degli interventi suddetti anche nell'anno 2016 è autorizzata la spesa di euro 300.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione di spesa n.12 " "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 06 " Interventi per il diritto alla casa", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.

Art. 14: L'intervento si rende necessario per incrementare la dotazione di risorse per l'anno 2016 a copertura degli oneri assunti a carico della Regione per la gestione delle sedi delle province e della città metropolitane per lo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 8 comma 6 bis della l.r. 22/2015. Si incrementano di euro 3.100.000,00 le risorse in questione, che passano infatti da euro 4.000.000,00 ad euro 7.100.000,00, ed a tal fine risulta adeguata l'autorizzazione di spesa massima per l'anno 2016 nell'importo incrementato di euro 7.100.000,00, cui si fa fronte per euro 5.680.000,00 con gli stanziamenti della Missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, Programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" e per euro 1.420.000,00 con gli

stanziamenti della Missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 06 "Ufficio tecnico", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016".

Artt. 15 e 16: in applicazione della l.r. 22/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, con il trasferimento del personale e della funzione di difesa del suolo, spettano alla Regione le entrate extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima. Con l'entrata in vigore dei regolamenti di concessione suolo e di utilizzo delle acque e delle relative delibere di determinazione dei canoni, saranno determinati gli importi del canone, ai sensi delle delibere di cui agli articoli 6 e 13 della l.r. 80/2015, e sarà dovuta anche l'imposta regionale per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e del patrimonio indisponibile dello Stato. Con la proposta in oggetto si determinano le aliquote dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, limitatamente alle concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree e alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche. L'intervento normativo si rende necessario al fine di completare il quadro delle aliquote dell'imposta sopra citata, attraverso la determinazione di aliquote selettive diverse dalle due attualmente vigenti (300% ordinaria e 25% per demanio marittimo). Si prevede l'abrogazione della l.r. 92/1994 con la quale veniva istituita l'addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica nella misura del 10% dell'ammontare dei canoni annui determinati a norma dell'art. 18, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) essendo state le citate disposizioni della l. 36/1994 abrogate dall'art. 154 del d.lgs. 152/2006 con effetti a decorrere dal 01/01/2006. Le concessioni relative a derivazioni di acque pubbliche, di cui all'art. 10, comma 1, della l.r. 80/2015 vengono quindi assoggettate all'imposta regionale sulle concessioni di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, per criterio di opportuna omogeneità. Viene, infine, disposta una norma di salvaguardia relativa ai casi in cui sia il canone che l'imposta regionale dovuta per l'anno 2016 risultino riscossi anticipatamente dalla provincia prima dell'entrata in vigore della l.r. 81/2015. Qualora gli importi versati risultino superiori al dovuto, come determinato ai sensi delle delibere di cui agli artt. 6 e 13 della l.r. 80/2015, ed ai sensi della presente legge, l'eventuale eccedenza è rimborsata a conguaglio in correlazione al pagamento dovuto per l'anno d'imposta 2017.

Art. 17: a seguito dello storno delle relative risorse su capitoli di altra direzione per diverse finalità si abroga l'intervento di contribuzione straordinaria una tantum per l'anno 2016, pari ad euro 1.100.000,00, all'Istituto Superiore per le industrie artistiche di Firenze (ISIA), previsto dall'articolo 81 della legge di stabilità per l'anno 2016.